

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia  
per il tramite degli Uffici di Piano

Ai Responsabili Uffici di Piano

Ai Legali Rappresentanti dei Nidi  
per il tramite dei Comuni

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Direttori Sociali delle ASL

LORO SEDI

Circolare n. **25** del **12.07.2007**  
Circolare n. **5** del **12.07.2007** D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

**OGGETTO: ulteriori indicazioni per i servizi per la prima infanzia.**

A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20588 del 11 febbraio 2005, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 9 del 28 febbraio 2005, che ha definito i requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia, e della Circolare Regionale n. 45 del 18 ottobre 2005 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale che ha fornito ulteriori chiarimenti, sono pervenuti diversi quesiti in materia che richiedono ulteriori specificazioni.

La DGR 20588/2005 stabilisce che tutti i nidi autorizzati debbano garantire un'apertura minima annuale di 47 settimane.

Con la Circolare n. 45/2005 viene specificato che strutture autorizzate ai sensi del Piano Socio Assistenziale 1988/90 (DCR 871 del 23 dicembre 1987) debbano adeguarsi al nuovo requisito entro tre anni dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR 20588/2005.

Si chiarisce che, laddove si parla di tre anni, debba intendersi l'anno scolastico immediatamente successivo alla scadenza dei tre anni dalla data di pubblicazione della DGR 20588/2005. Pertanto, salvo revisioni normative, comunque all'attenzione della Giunta Regionale, tutti i nidi dovranno garantire un'apertura minima annuale di 47 settimane a partire dall'avvio dell'anno scolastico 2008/2009.

In attesa, quindi, di nuove disposizioni, sino all'avvio dell'anno scolastico 2008-2009, sia le strutture funzionanti prima della DGR 20588/2005 sia quelle autorizzate sulla base di tale Deliberazione, hanno facoltà di conformarsi alle 47 settimane di apertura minima del nido oppure possono adottare quanto previsto dal Piano Socio Assistenziale 1988/90 (*“..L'asilo nido deve funzionare almeno 9 ore ogni giorno, per almeno 5 giorni alla settimana, per tutto l'anno, escluso, ovviamente, un mese di ferie ed eventuali periodi pasquali e natalizi ...”*).

Anche al fine di conciliare le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di educazione e sicurezza sociale, ai nidi collocati all'interno di una struttura che offra più servizi, è lasciata facoltà di adeguare gli orari e i periodi di apertura a quelli della Scuola dell'Infanzia.

Si porta a conoscenza che gli Uffici Regionali stanno lavorando alla costruzione di un sistema premiante che preveda tra gli indicatori da valutare il numero di giornate nel corso dell'anno in cui viene garantita l'apertura del nido.

Con riferimento ai Centri prima infanzia si precisa che, laddove nel centro si avessero realtà con meno di 15 bambini iscritti, e solo in questi casi, la compresenza dei due operatori rimane in vigore, anche se l'obbligatorietà del titolo socio-educativo vale per uno solo di loro. Resta inteso che l'operatore socio-educativo in possesso del titolo deve garantire la sua presenza per tutto l'arco di tempo di operatività del servizio.

Il Direttore Generale  
Umberto Fazzone

Responsabile del procedimento  
(Carla Dotti)

Responsabile dell'istruttoria  
(Sergio Rocca)